

STUDIO LEGALE

*Avv.to Ilenia Quattrocchi*

*Avv.to Maria Rosaria Adornato*

Via Asiago, 11 - 89018 Villa San Giovanni

Tel/fax 0965375861 - cell.3333259700 - cell. 3201916425

[avv.ileniaquattrocchi@pec.it](mailto:avv.ileniaquattrocchi@pec.it) - [mariarosaria.adornato@avvocatirc.legalmail.it](mailto:mariarosaria.adornato@avvocatirc.legalmail.it)

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA - SEZIONE LAVORO**

**RICORSO CON ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.**

**PER:** Domenico Nostro, nato a Reggio Calabria il 09.10.1975, residente in Villa San Giovanni, vico Sciarrone, 1, CF: NSTDNC75R09H224V, rappresentato e difeso, giusta procura in separato foglio allegato al presente da intendersi apposta in calce ex art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013, dagli avv.ti Ilenia Quattrocchi (CF: QTTLNI76R43H224N) e Maria Rosaria Adornato (CF: DRNMRS75M44H224C) ed elettivamente domiciliato presso il di loro studio legale in Villa San Giovanni, via Asiago, 11, pec: [avv.ileniaquattrocchi@pec.it](mailto:avv.ileniaquattrocchi@pec.it) - [mariarosaria.adornato@avvocatirc.legalmail.it](mailto:mariarosaria.adornato@avvocatirc.legalmail.it)

- **RICORRENTE**

**CONTRO:** Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore* in carica, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato, difeso e domiciliato, *ope legis*, dall'Avvocatura Generale dello Stato, via Dei Portoghesi, 12 - ROMA, PEC: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

- **RESISTENTE**

**CONTRO:** Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma (CF: 80008710347) in persona del Dirigente *pro tempore*, Stradone Martiri della Libertà, 15 - 43123 Parma, pec: [csapr@postacert.istruzione.it](mailto:csapr@postacert.istruzione.it)

- **RESISTENTE**

**E CONTRO:** Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna (CF: 80062970373), in persona del Dirigente *pro tempore*, Via de' Castagnoli, 1 - 40126 Bologna, pec: [drer@postacert.istruzione.it](mailto:drer@postacert.istruzione.it)

- **RESISTENTE**

**E CONTRO:** Istituto Comprensivo "Cecrope Barilli" di Montechiarugolo, in persona del Dirigente *pro tempore*, Via Parma 68, 43022 - Basilicogioiano (Parma), pec: [pric80600v@pec.istruzione.it](mailto:pric80600v@pec.istruzione.it)

**E NEI CONFRONTI DI** tutti i soggetti risultanti inseriti come personale ATA nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Parma, valide per il gli a.s. 2021/2024, e, comunque, nei confronti di tutto il



STUDIO LEGALE

*Avv.to Ilenia Quattrocchi*

*Avv.to Maria Rosaria Adornato*

Via Asiago, 11 - 89018 Villa San Giovanni

Tel/fax 0965375861 - cell.3333259700 - cell. 3201916425

[avv.ileniaquattrocchi@pec.it](mailto:avv.ileniaquattrocchi@pec.it) - [mariaRosaria.adornato@avvocatiirc.legalmail.it](mailto:mariaRosaria.adornato@avvocatiirc.legalmail.it)

personale ATA che, in virtù della valutazione e per intero del servizio militare di leva, ovvero del riconoscimento di 6 punti in più per ogni anno svolto di servizio di leva rispetto al loro punteggio attuale nelle graduatorie d'istituto in cui sono inseriti, sarebbero pregiudicati (in termini di posizione in graduatoria) e scavalcati in graduatoria per punteggio dal ricorrente per effetto dell'accoglimento del presente ricorso

**- CONTROINTERESSATI**

**PREMESSO IN FATTO**

Il ricorrente in data 10 aprile 2021 ha presentato regolarmente domanda d'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Parma (all.n.1) dichiarando, tra i titoli di servizio, di aver svolto il servizio militare di leva dal 16 marzo 1995 al 15 marzo 1996, così come del resto attestato dal documento matricolare di leva (all.n.2).

In data 9 agosto 2021 venivano pubblicate le graduatorie afferenti tutti i profili per cui il signor Nostro aveva chiesto l'inserimento, raggiungendo rispettivamente il riconoscimento di un punteggio pari a 13,03 nel profilo di assistente amministrativo, a 10,53 nel profilo di assistente tecnico e a 8,23 nel profilo di collaboratore scolastico (all.n.3).

La determinazione dei detti punteggi si aveva anche a causa dell'erronea valutazione operata dalla "scuola polo", che all'atto della valutazione della domanda presentata, per il servizio militare prestato equiparato a servizio nella P.A., riconosceva al signor Nostro un punteggio pari solo a 0,60 e non a 6,00 come avrebbe dovuto essere.

Pertanto, con propria pec indirizzata all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna - Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza e all'Istituto Comprensivo "Cecrope Barilli" di Montechiarugolo, chiedeva la rettifica del punteggio in ordine all'errata valutazione del servizio di leva, valutato come detto punti 0,60 e non 6,00, attese le granitiche pronunce giurisprudenziali sul punto da parte della giustizia amministrativa e ordinaria (all.n.4).

Ad oggi, la missiva non ha ricevuto alcun riscontro, costringendo il ricorrente a dover presentare ricorso giurisdizionale per il riconoscimento del punteggio per intero, in ossequio a quanto stabilito da copiosa, costante e conforme giurisprudenza di merito e di legittimità.

E' ovvio che una corretta valutazione del punteggio avrebbe comportato per il signor Nostro una diversa collocazione nelle graduatorie per le quali aveva chiesto l'inserimento, consentendogli l'aggiornamento del punteggio in 18,43 nel profilo di assistente amministrativo, in 15,93 nel



profilo di assistente tecnico e in 13,63 nel profilo di collaboratore scolastico, con diversa e più favorevole collocazione nelle rispettive graduatorie; diversa e più favorevole collocazione che gli avrebbe consentito di svolgere supplenze, viceversa mai svolte, ad eccezione dell'unica dal al presso .....e ciò con grave nocumento per le legittime aspettative del ricorrente, ancora in stato di inoccupazione.

Tutto quanto sopra premesso, in punto di fatto, l'esponente chiede l'accoglimento delle conclusioni svolte nel presente ricorso per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **A) QUESTIONI PREGIUDIZIALI E PRELIMINARI 1) Giurisdizione del giudice ordinario adito.**

E' ormai pacifico, sia alla luce di copiosa giurisprudenza sul punto, sia dello stesso corpus normativo che la materia del pubblico impiego è ormai riservata, quasi esclusivamente alla Giurisdizione ordinaria e che si estenda oltre alla tutela degli interessi legittimi anche ai diritti soggettivi. Con l'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, la materia del pubblico impiego è stata sottratta alla cognizione del giudice amministrativo e devoluta a quella del giudice ordinario, fatta eccezione per le controversie in materia di procedure concorsuali, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, per quelle concernenti talune categorie, cosiddette non contrattualizzate, tra le quali rientrano i magistrati, i militari, le forze di polizia, i prefetti, i diplomatici e i docenti universitari. Inoltre, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") ha sottoposto il rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione al regime privatistico e pubblicistico. In particolare, il diritto privato si applica alle regole di "micro-organizzazione" con cui le amministrazioni definiscono le modalità di "organizzazione degli uffici", e di "gestione dei rapporti di lavoro", le quali "sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro" così come stabilito, del resto, dall'art. 2, comma 2, 3 e 5 del D.lgs. 165/2001. Le norme di diritto pubblico si riferiscono, invece, alla c.d. fase amministrativa che precede la stipulazione del contratto di lavoro, e, quindi l'inserimento in graduatoria, nonché alle regole di "macro-organizzazione" che stanno "al di sopra" del rapporto di lavoro, con le quali le amministrazioni pubbliche "definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli



STUDIO LEGALE

*Avv.to Ilenia Quattrocchi*

*Avv.to Maria Rosaria Adornato*

Via Asiago, 11 - 89018 Villa San Giovanni

Tel/fax 0965375861 - cell.3333259700 - cell. 3201916425

[avv.ileniaquattrocchi@pec.it](mailto:avv.ileniaquattrocchi@pec.it) - [mariarosaria.adornato@avvocatirc.legalmail.it](mailto:mariarosaria.adornato@avvocatirc.legalmail.it)

uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive”.

La natura pubblica e privata delle regole di organizzazione si riversa sulla definizione dei criteri di riparto di giurisdizione (cfr. in tal senso, Consiglio di Stato, sez. VI, 7/3/2016, n. 908). In proposito interviene l'art.63 del D. Lgs. 165/2001, il quale recita testualmente: -“1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo (1 comma). - A sua volta il comma 4 della citata disposizione precisa che “restano devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”. Di conseguenza, la competenza del Giudice Ordinario in materia di pubblico impiego privatizzato è prevista dal legislatore in via generale, mentre quella del Giudice Amministrativo in via residuale, in presenza di controversie attinenti “procedure concorsuali” e “atti di macro-organizzazione”. Il Legislatore individua, infatti, con elencazione esemplificativa la “materia” devoluta al Giudice Ordinario; al quarto comma “perfeziona” l'elencazione indicando, in negativo, un aspetto della “materia” - strettamente connessa alle controversie in tema di “assunzione al lavoro” - che decide di conservare in capo al Giudice Amministrativo.

In definitiva, compete al giudice ordinario ogni vertenza sul c.d. scorrimento (giusta posizione o collocazione) delle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) o d'istituto; mentre è riservata al giudice amministrativo ogni questione inerente alla regolazione ed applicazione del procedimento previsto per l'aggiornamento delle medesime (cfr. Consiglio di Stato, se. VI, 30/09/2015, n. 4565).

Venendo alla fattispecie in esame, alla luce di quanto sinteticamente sopra esposto e della domanda formulata con il presente giudizio afferente l'accertamento del punteggio in capo al



ricorrente, la giurisdizione per la delibazione della validità del punteggio è in capo al Tribunale Ordinario. La presente controversia, infatti, non concerne la legittimità in sé di una graduatoria o la domanda del ricorrente di esservi inserito, previo annullamento dell'atto amministrativo a monte, riguarda solo ed esclusivamente la pretesa all'inserimento in graduatoria «ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo...» (così Cass., s.u., 26 giu. 2019, n. 17123, dalla mass. ed altre).

**B) NEL MERITO Illegittima la valutazione del punteggio afferente il servizio militare conteggiato secondo quanto stabilito dall'allegato A) punto A) e dall'allegato B) punto 9) n. 50 del 03/03/2021, in combinato disposto con l'art. 2050 nuovo Codice Ordinamento Militare. Violazione e falsa applicazione articolo 485, comma 7, D.lgs n. 297/94 – Testo Unico Scuola. Già disposto annullamento in parte qua del predetto DM dal Consiglio di Stato con le Sentenze nn. 1720/2022 e 266/2023.**

Il personale ATA è il personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali. Svolge funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza collegate all'attività delle istituzioni scolastiche. Il personale ATA è suddiviso in diversi profili professionali, raggruppati in quattro Aree: Collaboratore scolastico, figura presente in tutte le scuole. A tale profilo si accede con il possesso del Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni; Collaboratore scolastico addetto all'azienda agraria, presente solo negli istituti agrari, figura accessibile con il possesso del Diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico, operatore agro industriale, operatore agro ambientale; Assistente Amministrativo, presente in tutte le scuole. A tale profilo si accede con il possesso del diploma di maturità; Assistente Tecnico, profilo presente nelle sole scuole secondarie di II grado. Tale figura è accessibile a coloro i quali sposeggono il Diploma di maturità che dia accesso a una o più aree di laboratorio secondo la tabella di corrispondenza titoli di studio/laboratori vigente al momento della presentazione della domanda; Cuoco, presente solo nei convitti/educandati. Figura professionale, esercitabile solo da coloro che sono in possesso del Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore



## STUDIO LEGALE

*Avv.to Ilenia Quattrocchi*

*Avv.to Maria Rosaria Adornato*

Via Asiago,11 - 89018 Villa San Giovanni

Tel/fax 0965375861 - cell.3333259700 - cell. 3201916425

[avv.ileniaquattrocchi@pec.it](mailto:avv.ileniaquattrocchi@pec.it) - [mariarosaria.adornato@avvocatiirc.legalmail.it](mailto:mariarosaria.adornato@avvocatiirc.legalmail.it)

cucina; Infermiere, anche questa figura presente solo nei convitti/educandati, rivolto a coloro i quali sono in possesso di Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere; Guardarobiere, solo nei convitti/educandati accessibile grazie al Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda; e infine il profilo Direttore dei servizi generali e amministrativi, presente in tutte le scuole, profilo ricopribile solo con il possesso della Laurea del vecchio ordinamento ovvero specialistica/magistrale in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e commercio o titoli equipollenti.

Oltre ai suddetti titoli di studio necessari per accedere ai vari profili previsti dal CCNL scuola, ci sono anche i nuovi titoli previsti dai DD.PP.RR. 87 e 88 del 2010. Per quanto riguarda il conferimento di supplenze e di incarichi a tempo determinato, a seguito della presentazione della relativa domanda, ogni scuola dispone le suddette graduatorie di istituto per conferire gli incarichi a tempo determinato. Le graduatorie d'istituto sono divise in tre fasce, che determinano l'ordine secondo il quale sono convocati i candidati. Prima fascia: sono presenti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti (24 mesi, articolo 554 del Decreto legislativo 297 del 1994). Seconda fascia: sono presenti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, elenchi provinciali ad esaurimento di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere (Decreto ministeriale 75 del 2001), elenchi provinciali ad esaurimento di addetto alle aziende agrarie (Decreto ministeriale 35 del 2004). Terza Fascia: sono presenti i candidati in possesso dei titoli di accesso ai profili professionali previsti dal Bando che viene emanato dal Miur con cadenza triennale.

Per le supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche le scuole utilizzano le graduatorie provinciali 24 mesi. Tali graduatorie sono aggiornate con cadenza annuale. In tali graduatorie possono iscriversi coloro che hanno prestato servizio per almeno due anni nei ruoli ATA.

Si tratta, pertanto, di graduatorie permanenti, aperte a nuovi inserimenti. In caso di esaurimento delle graduatorie permanenti (prima fascia) sono utilizzate le graduatorie/elenchi di seconda fascia. Tali graduatorie sono chiuse e non sono pertanto aperte a nuovi inserimenti.

Infine esistono le graduatorie di terza fascia utilizzate per le supplenze temporanee per ogni altra necessità, aggiornate dal MIM con cadenza triennale. Qui possono iscriversi coloro che sono in possesso dei titoli di studio, dunque dei requisiti di accesso previsti dal bando.





STUDIO LEGALE

*Avv.to Ilenia Quattrocchi*

*Avv.to Maria Rosaria Adornato*

Via Asiago, 11 - 89018 Villa San Giovanni

Tel/fax 0965375861 - cell.3333259700 - cell. 3201916425

[avv.ileniaquattrocchi@pec.it](mailto:avv.ileniaquattrocchi@pec.it) - [mariaRosaria.adornato@avvocatirc.legalmail.it](mailto:mariaRosaria.adornato@avvocatirc.legalmail.it)

Per quanto riguarda invece le immissioni in ruolo, occorre essere iscritti nelle graduatorie provinciali 24 mesi. Una volta che il MIM è autorizzato ad effettuare le assunzioni a tempo indeterminato dal MEF e dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, gli Uffici regionali, in base ai posti disponibili autorizzati e al punteggio in graduatoria, provvedono alle assunzioni a tempo indeterminato. Invece, per poter diventare Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) è necessario superare un pubblico concorso per titoli ed esami.

L'ultimo bando delle graduatorie di terza fascia del personale ATA è stato pubblicato col decreto ministeriale n. 50 del 03/03/2021 (all.n.5).

Orbene il suddetto DM al punto A) dell'allegato A dispone: *“il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.*

Nel punto B) 9) tale servizio viene valutato 0,60 punti, rifacendosi all'art. 2050 del nuovo codice dell'ordinamento militare (d.lgs n. 66/2010), il quale sancisce la valutabilità ai fini dei concorsi pubblici del solo servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto.

L'Amministrazione ha, difatti, sempre negato al ricorrente la valutazione per intero del servizio militare di leva. In realtà il servizio militare di leva svolto dal ricorrente deve essere a tutti gli effetti valutato per intero, in quanto il caso in esame non ricade sotto l'applicazione dell'art. 2050 del nuovo codice dell'ordinamento militare (d.lgs n. 66/2010), che stabilisce la valutabilità ai fini dei concorsi pubblici del solo servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto, poiché come sancisce la giurisprudenza maggioritaria (sentenza del Tribunale di Roma n. 5450/13, sentenza del Tribunale di Agrigento n. 900/2014, dalla Corte d'Appello di Ancona e dal Consiglio di Stato -n. 4028 e 4031 del 31/7/2009 e 9335/2010 - , nonché dal Tar Lazio, sezione terza quater, sentenza n. 6421/2008), trattasi di norma che riguarda i pubblici concorsi (e dunque non anche le procedure di aggiornamento delle graduatorie di istituto – cfr. Cass. SS.UU. 8.2.2011, n.3032 e Cons. Stato, Ad. Plen. 12.7.2011, n. 11), dall'altro trattasi di norma generale che non può derogare alla legge speciale, rappresentata dal T.U. sulla Scuola (D.lgs n. 297/94), il cui articolo 485, comma 7, statuisce espressamente che il servizio militare di leva è valido a



STUDIO LEGALE

*Avv.to Ilenia Quattrocchi*

*Avv.to Maria Rosaria Adornato*

Via Asiago,11 - 89018 Villa San Giovanni

Tel/fax 0965375861 - cell.3333259700 - cell. 3201916425

[avv.ileniaquattrocchi@pec.it](mailto:avv.ileniaquattrocchi@pec.it) - [mariarosaria.adornato@avvocatirc.legalmail.it](mailto:mariarosaria.adornato@avvocatirc.legalmail.it)

tutti gli effetti". (Sentenza n. 812-2013 del Tribunale di Monza in funzione del Giudice del Lavoro).

In sintesi, nell'ambito delle graduatorie di circolo e di istituto, il servizio di leva prestato anche non in costanza di nomina deve essere sempre valutato, in quanto non può trovare applicazione la norma derogatrice contenuta all'art. 2050 del Codice dell'ordinamento Militare. Secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza consolidata, il DM n. 640 del 30/08/2017 nell'allegato A al punto A) ed al punto B) 9) è pertanto illegittimo e va disapplicato, nella parte in cui si discosta dal chiaro dettato della norma di fonte primaria contenuta all'art. 485, comma 7, del D.lgs 297/94.

L' art. 20 della L. 958/86 ha introdotto la valutabilità del servizio militare e del servizio civile indipendentemente dalla "costanza di rapporto d'impiego", si veda in proposito la Circolare n.85749 del 20 Febbraio 1992 del Dipartimento della funzione Pubblica. Il comma 7 dell'art.485 del T.U (D.lgs 297/94) ha recepito il contenuto della norma di cui all'art. 84 del D.P.R. 31 maggio 1974 n.417, secondo cui il servizio militare di leva è valutato nella stessa carriera, agli effetti dell'art. 81 del medesimo decreto presidenziale, come servizio non di ruolo. La norma di cui trattasi (art. 485 T.U.), invero, tiene conto della modifica intervenuta a seguito dell'art.20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958, e pertanto, il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti.

Dunque, nel caso in cui un soggetto abbia prestato servizio di leva o servizio civile sostitutivo, tale servizio è valido come servizio di personale ATA della durata di un anno in una graduatoria a scelta dell'interessato, indipendentemente dalla costanza di rapporto d'impiego nelle graduatorie. Anche il TAR Lazio con la sentenza n. 6421 aveva stabilito che il servizio militare di leva e il servizio civile è sempre valutabile anche non in costanza di nomina. Pertanto, non risulta legittima l'interpretazione "restrittiva" data dal DM n. 640 del 30/08/2017 nell'allegato A al punto A) ed al punto B) 9), secondo cui il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina. Quando una fonte è gerarchicamente sovraordinata rispetto ad un'altra, la regola generale è nel senso che la fonte inferiore (il DM n.640 del 30/08/2017 nell'allegato A al punto A) ed al punto B) 9) possa derogare a quella superiore (legge 958/86) solo in senso più favorevole ai lavoratori (cosiddetta derogabilità *in melius*) e mai in senso ad essi sfavorevole (inderogabilità *in peius*). Dunque, nel caso di specie si rileva una palese violazione della Costituzione italiana e del principio di





STUDIO LEGALE

*Avv.to Ilenia Quattrocchi*

*Avv.to Maria Rosaria Adornato*

Via Asiago, 11 - 89018 Villa San Giovanni

Tel/fax 0965375861 - cell.3333259700 - cell. 3201916425

[avv.ileniaquattrocchi@pec.it](mailto:avv.ileniaquattrocchi@pec.it) - [mariaRosaria.adornato@avvocatiirc.legalmail.it](mailto:mariaRosaria.adornato@avvocatiirc.legalmail.it)

uguaglianza, nonché di parità di trattamento, in quanto non solo chi ha prestato il servizio militare o il servizio civile in costanza di nomina debba ottenere il riconoscimento del suddetto servizio valutabile per intero, ma anche chi, come il ricorrente, abbia svolto tali servizi non in costanza di nomina.

Il Tar Lazio con la sentenza definitiva n. 6421/2008 ha annullato il decreto direttoriale del 31.03.2005 nella parte in cui, all'art. 3 co. 7, prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina. Inoltre con sentenza n. 812/2013 del Tribunale di Monza e sentenza n. 900/2014 del Tribunale di Agrigento è stato annullato il DM n. 44 del 2011. Tale annullamento ha efficacia *erga omnes*, atteso che esso ha ad oggetto un atto amministrativo a contenuto generale ed inscindibile. Come è noto, la distinzione fra atti plurimi e collettivi da un lato, e quelli generali dall'altro, sta nel fatto che nel primo caso i destinatari dell'atto, pur essendo molteplici, sono comunque identificabili a priori, nel secondo, invece, l'identificazione è possibile solo in un momento successivo rispetto all'emanazione (es. Bandi di concorso). Sotto il profilo processuale, poi, gli atti amministrativi generali, proprio perché rivolti ad una pluralità di soggetti indefinibile a priori, sono normalmente insuscettibili di impugnazione autonoma, in quanto inidonei, in assenza di concreti provvedimenti applicativi, a ledere posizioni soggettive individuabili. In conclusione, l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale produce effetti immediati nei confronti di tutti quei soggetti che, pur non essendo parti processuali per non avere partecipato al processo, siano comunque interessati dall'atto annullato.

Si tratta della categoria degli atti regolamentari e di quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento. Diversamente opinando si verrebbe a creare una disparità di trattamento fra coloro che hanno adito l'A.G.A. e coloro, invece, che non hanno promosso l'azione in giudizio, confidando nella corretta interpretazione da parte della Pubblica Amministrazione (id est, il MIM) della normativa e dei principi generali regolanti il settore, nonché nella spontanea adesione e generalizzata applicazione del "dicta del GA. Recentemente si è espressa anche la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.20, secondo cui: "Il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente



valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art.2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento".

Da ultimo, in materia di graduatorie di terza fascia del personale ATA il Tribunale del Lavoro di Roma ha affermato che il servizio militare obbligatorio o dei servizi ad esso equiparati valgono un'annualità ossia 6 punti nelle graduatorie ATA. Il ragionamento del Giudice muove dall'art. 485 comma 7 del Dlgs n. 297 del 1994, in cui si legge che il periodo di servizio militare di leva (o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva) è valido a tutti gli effetti nella valutazione del servizio. Ciò è stato avvalorato anche dalla Corte di Cassazione (di cui sopra), che ha sottolineato che il servizio militare obbligatorio è da valutarsi nelle graduatorie anche se non in costanza di nomina. Di conseguenza, il Giudice ha affermato il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio derivante dal servizio di leva nelle graduatorie di III fascia di Circolo e di Istituto e ha condannato il Miur al pagamento della metà delle spese legali. Anche il Giudice del Lavoro di Siena (con sentenza passata in giudicato) recentemente ha riconosciuto il servizio militare obbligatorio prestato non in costanza di nomina ai fini del punteggio delle graduatorie docenti e ATA come servizio pieno. Di recente il Consiglio di Stato, Roma, presieduto dal dott. Sergio De Felice (Giudice estensore dott. Luigi Massimiliano Tarantino), con ordinanza pubblicata in data 01/10/2021, ha accolto la domanda giudiziaria cautelare, sospendendo gli effetti della provvisoria sentenza negativa, inizialmente emessa dal Tar Lazio (Roma). Secondo tale orientamento "L'appello in esame risulta fornito del necessario *fumus boni juris*, in quanto una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 485, comma 7 del d.lgs. 297 del 1994 impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A., anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica". La valutabilità del servizio militare di leva (e del servizio sostitutivo assimilato per legge) – non prestato in costanza di nomina – quale servizio A.T.A. effettivo (punti 6 × 1 anno), ai fini delle graduatorie di terza fascia, può essere ricavata dall'art. 485,



STUDIO LEGALE

*Avv.to Ilenia Quattrocchi*

*Avv.to Maria Rosaria Adornato*

Via Asiago, 11 - 89018 Villa San Giovanni

Tel/fax 0965375861 - cell.3333259700 - cell. 3201916425

[avv.ileniaquattrocchi@pec.it](mailto:avv.ileniaquattrocchi@pec.it) - [mariarosaria.adornato@avvocatiirc.legalmail.it](mailto:mariarosaria.adornato@avvocatiirc.legalmail.it)

comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), laddove si precisa: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. Tale normativa scolastica si ritiene insuscettibile d’interpretazione restrittiva, non essendo connotata, nel dato letterale, da alcuna limitazione.

Infine, sempre dal punto di vista giurisprudenziale, si rileva che recentemente sono numerose le pronunce della Corte di Cassazione che riconoscono la valutazione per intero del servizio militare. In particolare, abbiamo l’Ordinanza n. 33151/2021 che conferma tale diritto e l’illegittimità di qualsiasi previsione differente contenuta nei provvedimenti amministrativi che regolano le graduatorie del personale precario; le sentenze n. 34686 e n. 34687 del 16 Novembre 2021, secondo cui: “A tenore del D.Lgs. n. 297 del 1994 (Testo Unico Scuola), art. 485 comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all’assunzione di ruolo, ai fini della carriera, il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” ... in coerenza con quanto ricavabile dall’art. 52 della Costituzione, comma 2, per cui “chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”; la sentenza n. 35380 del 18 novembre è intervenuta nuovamente nella complessa tematica della computabilità del servizio militare, del servizio civile sostitutivo e del servizio civile volontario, chiarendo in via definitiva che gli stessi devono essere sempre valutati, anche se non prestati in costanza di rapporto di impiego. Secondo la Suprema Corte di Cassazione pertanto una corretta interpretazione dell’assetto normativo impone di ritenere che il citato art. 2050 non contrasti con l’art. 485, comma 7, del TU. n. 297/94, per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato devono essere sempre utilmente valutabili, sia ai fini della carriera che dell’accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se non prestati in costanza di rapporto di lavoro. Infine si rileva che il Consiglio di Stato, Roma, presieduto dal dott. Marco Lipari (Giudice estensore Consigliere Ofelia Fratamico), con sentenza n. 01720/2022 pubblicata in data 10/03/2022, definitivamente pronunciando, ha accolto la domanda giudiziaria presentata da venti amministrativi, sancendo che il servizio militare (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) del personale A.T.A. – prestato dopo aver conseguito il titolo di studio valido per l’accesso alle graduatorie, in un periodo nel quale, gli interessati, non avevano ricevuto alcuna nomina



## STUDIO LEGALE

*Avv.to Ilenia Quattrocchi*

*Avv.to Maria Rosaria Adornato*

Via Asiago, 11 - 89018 Villa San Giovanni

Tel/fax 0965375861 - cell.3333259700 - cell. 3201916425

[avv.ileniaquattrocchi@pec.it](mailto:avv.ileniaquattrocchi@pec.it) - [mariaRosaria.adornato@avvocatiirc.legalmail.it](mailto:mariaRosaria.adornato@avvocatiirc.legalmail.it)

scolastica – deve essere valutato per intero (punti 6)”. Per i Giudicanti “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti...il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera ... come anche dell’accesso ai ruoli, in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l’iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici...”. Inoltre, “una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 485, comma 7, del decreto legislativo 297/94 (Testo Unico Scolastico) impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l’accesso alle graduatorie ATA, anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica”. Ancora, in data 16 giugno 2022, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 2726/2022 ha accolto l’appello cautelare avente ad oggetto la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina. Per effetto dell’ordinanza, ognuno che ha aderito al ricorso avrà diritto al riconoscimento di punti 6 per anno, al posto di punti 0,6 nella graduatoria di terza fascia. Con questa clamorosa decisione, il Consiglio di Stato, fa chiarezza sul riconoscimento del servizio militare non prestato in costanza di servizio, nella graduatoria di terza fascia ATA. Inoltre, come è noto, il principio di uguaglianza impone all’amministrazione di trattare situazioni, di fatto, identiche allo stesso modo, e diversamente situazioni, al contrario, diverse. Strettamente connesso a quello di uguaglianza è, poi, il principio di ragionevolezza che impone alla amministrazione di seguire “un canone di razionalità operativa” nello svolgimento della propria azione, onde evitare decisioni arbitrarie ed irrazionali. La ragionevolezza impone, dunque, la corrispondenza dell’azione amministrativa ai fini indicati dalla legge, la coerenza con i presupposti di fatto assunti alla base della decisione, la logicità della stessa, oltre che la proporzionalità rispetto ai fini. In definitiva, l’obbligo di ragionevolezza si traduce nel dovere per la Pubblica Amministrazione di porre in essere una attività procedimentale e provvedimentale immune da censure sotto il profilo logico; rispettosa della realtà dei fatti; coerente con i criteri fissati dalla Pubblica Amministrazione. La violazione del principio di ragionevolezza si ripercuote sulla validità del provvedimento quale indice sintomatico dell’eccesso di potere, ove si traduca in una disparità di trattamento. Ebbene, l’odierno ricorrente si trova, infatti, nella medesima situazione



dei destinatari delle sentenze definitive di cui sopra che hanno annullato i D.M. n. 42 del 8/4/2009, il decreto direttoriale del 31.03.2005 nella parte in cui, all'art. 3 co. 7, prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina, e il DM. N. 44 del 2011. Partendo, dunque, da una identità di situazione di fatto, consistente nel possesso del servizio militare o servizio civile, al ricorrente, diversamente dalle altre categorie sopra citate, non ancora gli viene riconosciuto e valutato interamente il suddetto servizio. E', pertanto, manifestamente illogica, e, quindi, viziata per eccesso di potere ai sensi dell'art.3 Cost, la scelta dell'Amministrazione di discriminare l'odierno ricorrente. Il comportamento, inoltre, dell'Amministrazione che, continua, a tutt'oggi, a discriminare la posizione del ricorrente rispetto alle sopra citate categorie, ha rilevanti "ricadute" anche sul buon andamento e l'imparzialità della medesima. Se la legge stabilisce che il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato debba essere interamente valutabile, il comportamento tenuto fin d'ora dall'Amministrazione, che continua ad escludere al ricorrente la valutazione del suddetto servizio in costanza di nomina, viola palesemente il suo diritto, costituzionalmente garantito, di potere accedere agli uffici pubblici in condizione di uguaglianza e secondo i requisiti stabiliti dalla legge (art. 51 Cost.).

A corroborare tutto quanto sopra detto il Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 1720/2022 e 266/2023, caratterizzate da ragionamento granitico, integro e cristallino, ha confermato il proprio orientamento statuendo in ordine all'annullamento, che deve avere effetti *erga omnes*, del punto A) allegato A) e del punto 9 allegato B) di cui DM n. 50 del 03/03/2021.

Pertanto, appare oltremodo fondata la richiesta del ricorrente di vedersi riconosciuto per intero il punteggio afferente il servizio militare prestato pari a 6 punti e non a 0,60 come erroneamente ed illegittimamente posto in essere dall'Ufficio Scolastico di Parma per il tramite della "scuola polo".

**3) Inesistenza giuridica del punto A) allegato A) e del punto 9 allegato B) di cui DM n. 50 del 03/03/2021. Annullamento erga omnes Consiglio di Stato - Sentenze nn. 1720/2022 e 266/2023.**

Senza recesso alcuno da quanto sopra affermato, si evidenzia che il DM 50 del 3 marzo 2021 è stato annullato con valenza certamente erga omnes dalle sentenze del Consiglio di Stato sentenze nn. 1720/2022 e 266/2023, che con cristallino ed inoppugnabile ragionamento logico-giuridico hanno affermato: "*A prescindere dalla considerazione per cui ai fini dell'istituto de quo, alle*





*graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza citata, deve ritenersi, "in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi". È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)."*

Appare dunque, chiaro ed inequivocabile che il DM nelle parti d'interesse, sia in fatto che in diritto, ormai inesistente e non più in grado nei confronti della collettività di spiegare i propri effetti e ciò sicuramente, senza tema di smentita, a fronte della valenza erga omnes che sentenze di questo tipo hanno, del resto come affermato dalle due sentenze gemelle rese dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 27 febbraio 2019, n. 4 e n. 5, per le quali: *"Il giudicato amministrativo ha di regola effetti limitati alle parti del giudizio e non produce effetti a favore dei cointeressati che non abbiamo tempestivamente impugnato. I casi di giudicato con effetti ultra partes sono eccezionali e si giustificano in ragione dell'inscindibilità degli effetti dell'atto o dell'inscindibilità del vizio dedotto: in particolare, l'indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l'esistenza di un legame altrettanto inscindibile fra le posizioni dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile, logicamente, ancor prima che giuridicamente, che l'atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo*





## STUDIO LEGALE

*Avv.to Ilenia Quattrocchi*

*Avv.to Maria Rosaria Adornato*

Via Asiago, 11 - 89018 Villa San Giovanni

Tel/fax 0965375861 - cell.3333259700 - cell. 3201916425

[avv.ileniaquattrocchi@pec.it](mailto:avv.ileniaquattrocchi@pec.it) - [mariarosaria.adornato@avvocatiirc.legalmail.it](mailto:mariarosaria.adornato@avvocatiirc.legalmail.it)

*hanno impugnato. Per tali ragioni deve escludersi che l'indivisibilità possa operare con riferimento a effetti del giudicato diversi da quelli caducanti e, quindi, per gli effetti conformativi, ordinatori, additivi o di accertamento della fondatezza della pretesa azionata, che operano solo nei confronti delle parti del giudizio.* Nel caso che ci occupa le due sentenze sopra citate di annullamento del DM *in parte qua* abbia certamente effetti caducanti, sia per la qualità dei soggetti coinvolti sia per gli effetti che tale annullamento esplica. Pertanto, considerata l'inesistenza giuridica del DM nelle parti in cui questo poteva determinare il non riconoscimento per intero del servizio militare prestato non in costanza di nomina, il servizio prestato dal signor Nostro Domenico presso la Marina Militare Italiana dal 16 marzo 1995 al 15 marzo 1996 dev'essere riconosciuto per intero con assegnazione di punti 6 anziché di punti 0,60.

\*\*\*\*\*

Per tutto quanto sopra esposto e richiamato, in punto in fatto ed in diritto, il ricorrente, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato, riservate più ampie e ulteriori deduzioni e difese, anche a seguito delle eccezioni difese e conclusioni di controparte

### RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Parma, affinché, fissata l'udienza di comparizione delle parti e discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alle parti resistenti, respinta ogni contraria istanza, Voglia accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

- 1) IN VIA PRELIMINARE: Rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/controinteressati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso) nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, si chiede di autorizzare, ex art.151 c.p.c., la notifica del presente ricorso, nei loro confronti, tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del Ministero dell'Istruzione o con le modalità che l'Ill.mo Giudice riterrà più congrue.
- 2) NEL MERITO: A) accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente alla valutazione per intero del servizio militare, riconoscendo punti 6, prestato dal 16 marzo 1995 al 15 marzo 1996 presso la Marina Militare prestato non in costanza di nomina nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia della provincia di Parma; B) ordinare, quindi



STUDIO LEGALE

*Avv.to Ilenia Quattrocchi*

*Avv.to Maria Rosaria Adornato*

Via Asiago,11 - 89018 Villa San Giovanni

Tel/fax 0965375861 - cell.3333259700 - cell. 3201916425

[avv.ileniaquattrocchi@pec.it](mailto:avv.ileniaquattrocchi@pec.it) - [mariarosaria.adornato@avvocatiirc.legalmail.it](mailto:mariarosaria.adornato@avvocatiirc.legalmail.it)

alle Amministrazioni convenute, secondo le rispettive competenze, la rettifica del punteggio posseduto dal ricorrente nei tre profili per i quali ha chiesto l'inserimento nelle graduatorie di III fascia della provincia di Parma, disponendo così l'aggiornamento del punteggio in 18,43 nel profilo di assistente amministrativo, in 15,93 nel profilo di assistente tecnico e in 13,63 nel profilo di collaboratore scolastico; C) comunque, disporre ogni ulteriore o diverso provvedimento ritenuto utile per garantire il diritto del ricorrente alla valutazione del servizio per intero. D) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge e spese generali, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

3) IN SUBORDINE: Nella malaugurata ipotesi in cui, all'esito del presente giudizio, l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere di non emettere un provvedimento favorevole all'odierno ricorrente, di non condannare lo stesso alla refusione delle spese del presente giudizio, stante la recente emanazione del D.M. n. 460/2017 e la conseguente difficoltà di reperire una casistica giurisprudenziale univoca sulla materia oggetto del presente ricorso.

4) IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede di ordinare al Miur l'esibizione dell'intera documentazione agli atti ritenuta necessaria per la definizione della presente controversia. Ordinare all'istituzione scolastica convenuta il deposito e/o l'esibizione delle graduatorie d'istituto e di qualunque documento la S.V. possa ritenere utile ai fini della decisione della presente causa. Senza con ciò invertire l'onere probatorio, chiede ammettersi interrogatorio libero del ricorrente, nonché alla prova contraria che dovesse essere articolata da controparte.

*Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e per essa è stato assolto il versamento del contributo unificato pari a d € 259,00.*

Si producono, mediante deposito in Cancelleria, i seguenti atti e documenti:

- 1) Copia della domanda di inserimento in III fascia d'istituto personale ATA (all.n.1);
- 2) Copia documento matricolare di leva (all.n.2);
- 3) Copia avvisi di pubblicazione delle graduatorie (all.n.3);
- 4) Copia pec per richiesta di riconoscimento del punteggio per intero (all.n.4);
- 5) D.M. n. 50/2021 (all.n.5);
- 6) Copia sentenze Consiglio di Stato (all.n.6).

*Salvis juribus*

Villa San Giovanni lì 03.11.2023

*Avv.to Ilenia Quattrocchi*

*Avv.to Maria Rosaria Adornato*



STUDIO LEGALE

*Avv.to Ilenia Quattrocchi*

*Avv.to Maria Rosaria Adornato*

Via Asiago,11 - 89018 Villa San Giovanni

Tel/fax 0965375861 - cell.3333259700 - cell. 3201916425

[avv.ileniaquattrocchi@pec.it](mailto:avv.ileniaquattrocchi@pec.it) - [mariarosaria.adornato@avvocatiirc.legalmail.it](mailto:mariarosaria.adornato@avvocatiirc.legalmail.it)

**ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC**

I sottoscritti procuratori, avv.ti Ilenia Quattrocchi (CF: QTTLNI76R43H224N) e Maria Rosaria Adornato (CF: DRNMRS75M44H224C)

**PREMESSO CHE**

Il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per intero del servizio militare, prestato presso un ente pubblico, non in costanza di nomina nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai soggetti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti coloro che sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia d'istituto della provincia di Parma per il personale ATA, vigenti per gli anni scolastici 2021/2024.

**CONSIDERATO CHE**

- la notifica nei confronti di tale immenso numero di controinteressati sarebbe impossibile con le modalità ordinarie, per il numero degli stessi e per l'impossibilità di identificazione, e ancor più in considerazione dei tempi d'urgenza qui necessari per la tutela del diritto sotteso, che altre forme di notifica dilaterrebbero oltremodo;
- l'efficacia della tradizionale notifica per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative al riguardo sono le affermazioni contenute nella pronuncia della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 106/1990: "Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino- potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (...);
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque eccessivamente onerosa per il ricorrente e non idonea al raggiungimento dello scopo;
- sul sito internet del MIUR già vi sono attualmente pubblicazioni autorizzate ed ordinate dai giudici di merito a seguito di istanze ex art. 151 cpc come la presente, quale modalità autorizzata dal rispettivo Giudice del Lavoro ai fini della comunicazione ai potenziali controinteressati.

Tutto ciò premesso,

**CHIEDONO**



STUDIO LEGALE

*Avv.to Ilenia Quattrocchi*

*Avv.to Maria Rosaria Adornato*

Via Asiago,11 - 89018 Villa San Giovanni

Tel/fax 0965375861 - cell.3333259700 - cell. 3201916425

[avv.ileniaquattrocchi@pec.it](mailto:avv.ileniaquattrocchi@pec.it) - [mariarosaria.adornato@avvocatirc.legalmail.it](mailto:mariarosaria.adornato@avvocatirc.legalmail.it)

che l'ill.mo Giudicante, valutate le opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare in particolare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati, mediante pubblicazione del ricorso-decreto sul sito istituzionale internet del MIUR, o in altro sito istituzionale meglio individuato.

Con osservanza.

Villa San Giovanni lì 03.11.2023

*Avv.to Ilenia Quattrocchi*

*Avv.to Maria Rosaria Adornato*

